



Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

ORDINANZA SINDACALE

Prot n. 16/2024

OGGETTO: Ordinanza Sindacale, contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs 267/2000, per la verifica di due tettoie, lievemente usurate, per la presenza di materiale presumibilmente amianto, presso l'edificio sito in via (omissis) Napoli.

IL SINDACO

Premesso che, con nota prot. n.335891 del 12.11.2024, in atti PG/2024/977473, integrata con successiva nota prot. n. 343987 del 19.11.2024, in atti PG/2024/1000214, il Dipartimento di Prevenzione ASL Napoli 1 Centro, nella persona del dott. (omissis), Responsabile della U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 28-30, ha trasmesso la richiesta di Ordinanza Sindacale da adottarsi a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/2000, per la presenza di due tettoie contenenti presumibilmente amianto, lievemente usurate, presso l'edificio sito in via (omissis), nei confronti del Responsabile *pro tempore* (omissis) in qualità di proprietario dell'immobile.

Dato atto che la suddetta richiesta di Ordinanza, corredata da relativa documentazione, nella quale la U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 28-30, organo tecnico sanitario competente, ha rappresentato:

“- *A seguito esposto di un residente (ns. prot. 120786/e del 22/4/24), in cui veniva segnalata la presenza di due tettoie contenenti presumibilmente amianto presso l'immobile in oggetto, occupato dalla Sig.ra (omissis);*

- *tenuto conto che in data 03/5/24 personale della scrivente U.O. espletava sopralluogo di verifica (all.1), e che dal suddetto sopralluogo emergeva la presenza di due tettoie contenenti presumibilmente amianto, lievemente usurate, come da foto allegate (all.2-3);*

- *tenuto conto che in data 20/5/24 si inviava ns. comunicazione 151330/u (all.4) al Responsabile pro - tempore (omissis) a mezzo pec (all.5) per essere informati se l'immobile in oggetto fosse di proprietà (omissis), o se risultasse acquisito da privato;*

- *considerato, altresì, che in data 06/6/24 si inviava ns. comunicazione 171992/u (all.6) al Responsabile pro tempore (omissis) a mezzo pec (all.7), in cui si sollecitava riscontro alla ns. nota riportata. nell'allegato 4, ed in cui si informava che il mancato riscontro al ns. sollecito avrebbe comportato diffida all'(omissis);*

- *tenuto conto che alla data del 03/7/24 non era pervenuta alcuna comunicazione in merito, in data 04/7/24 è stata inviata diffida - ns. prot. 202335/u (all.8) all' (omissis) a mezzo pec (all.9) cui non si è avuto alcun riscontro;*

- *considerato che quanto su descritto può causare danno alla salute pubblica”.*

Rappresentato, pertanto, che:

- dall'esito del sopralluogo igienico sanitario effettuato da personale ASL è risultata la presenza di due tettoie contenente presumibilmente amianto, lievemente usurate, presso l'edificio sito in via (omissis), che può causare rischio per la salute pubblica;

- da ulteriore verifica effettuata, è stata confermata la proprietà dell'immobile *de quo* in capo

(*omissis*), giuste note del servizio Polizia Locale PG/1065536 e PG/1065977 del 09.12.2024;
- occorre pertanto che il Responsabile *pro tempore* (*omissis*) provveda “a far relazionare da ditta autorizzata se le tettoie in questione contengano amianto, e nel caso vi fosse presenza di amianto a presentare una relazione da parte di ditta autorizzata che certifichi lo stato di degrado delle stesse allo scopo di provvedere alla messa in sicurezza e successiva rimozione o all'incapsulamento delle stesse, come previsto dalla normativa vigente”;
- l'art. 50 comma 5 del d.lgs n.267/2000 prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento richiesto per ragioni di igiene e sanità pubblica.

Visti:

- la L. 257/1992;
- la L. 833/1978;
- D.lgs 267/2000.

Attestato che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Tanto premesso,

Sottoscritta digitalmente
La Dirigente
Giuliana Vespere

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

Al Responsabile *pro tempore* (*omissis*), in qualità di proprietario dell'edificio sito in Napoli, alla via (*omissis*).

DI PROVVEDERE

entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente, a far relazionare da ditta autorizzata se le tettoie in questione contengano amianto, e nel caso vi fosse presenza di amianto a presentare una relazione da parte di ditta autorizzata che certifichi lo stato di degrado delle stesse allo scopo di provvedere alla messa in sicurezza e successiva rimozione o all'incapsulamento delle stesse, come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

- che la mancata ottemperanza della presente ordinanza nei termini stabiliti nella medesima darà luogo alla denuncia agli organi competenti ai sensi dell'art. 650 c.p.p.

- che la presente ordinanza potrà essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal Codice del processo amministrativo approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

DISPONE

Notificare la presente ordinanza al Responsabile *pro tempore* dell'A.C.E.R., **a cura dello stesso organo tecnico sanitario U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 28-30.**

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Protocollo, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Albo Pretorio per la pubblicazione e archiviazione.

Inviare copia del presente atto al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 28-30, per il seguito di competenza.

Sottoscritta digitalmente da

**Il Sindaco
Gaetano Manfredi**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005